

Prot. 167u.2014

Calderara di Reno, 11 novembre 2014

Invio via e-mail

Spett. le
**Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico**
Alla C.A. dell'Ufficio
**DIUC Direzione Infrastrutture, Unbundling e
Certificazione**

Oggetto: Osservazioni consultazione 498/2014/R/gas - Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano

In merito al documento indicato in oggetto, riportiamo di seguito le osservazioni che codesta Associazione, in rappresentanza del settore del trasporto di gas metano a mezzo carri bombolai dal 1948, pone alla Vs. attenzione.

Parte VI:

- **Spunto per la consultazione S27: osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura (cap. 32)**

32.7

Non è indicato qual è il soggetto responsabile della misura dei volumi di biometano nel caso in cui il trasporto dello stesso sia eseguito tramite carro bombolaio; poiché, infatti, il gestore della rete non è ricompreso nella filiera in caso di trasporto del biometano con carro bombolaio, la scrivente ritiene che il produttore sia tenuto a garantire gli obblighi di installazione e di manutenzione dei sistemi di misura in quanto società permanentemente presente presso il sito di produzione e pertanto in grado di monitorare e verificare tali attrezzature oltre che per aspetti legati alla responsabilità del dato fornito;

in ogni caso, come avviene già per gli altri impianti di misura del gas naturale, dovrà essere prevista ogni due anni la verifica dell'Ufficiale metrico circa la correttezza della misura e/o in ogni altro caso in cui vi siano dubbi sulla precisione della misura medesima, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

- **Spunto per la consultazione S28: osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità (cap. 33);**

Non è indicato qual è il soggetto responsabile circa gli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità circa i volumi di biometano, nel caso in cui il trasporto dello stesso sia eseguito tramite carro bombolaio;

poiché infatti il gestore della rete non è ricompreso nella filiera in caso di trasporto del biometano con carro bombolaio, la scrivente ritiene che il produttore sia tenuto a garantire gli obblighi di cui sopra, fermo restando che gli attuali sistemi di controllo, se installati in modo corretto prima del riempimento del carro bombolaio, sono regolarmente in grado, con eventuali sistemi di controllo a distanza (telelettura) da parte del soggetto certificatore delle quantità incentivabili, di fornire in tempo reale i dati di cui sopra. Inoltre il produttore, in quanto società permanentemente presente presso il sito di produzione e pertanto in grado di monitorare e verificare tali apparecchiature, può essere ritenuto il soggetto responsabile del mantenimento in perfetto funzionamento delle apparecchiature medesime, del mantenimento e raccolta dei dati in base agli obblighi di legge ad esso derivanti.

- **Spunto per la consultazione S30: osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete (cap. 35)**

35.3

Si precisa che attualmente, benché non incentivato, il gas naturale viaggia su carro bombolaio regolarmente e, poiché assoggettato a seconda degli usi a vari tipi di accise (nazionale e regionali), con tanto di verifiche e modalità tecniche e fiscali di controllo da parte delle Autorità competenti, assodate e messe a punto in oltre sessant'anni di attività; leggere che il sistema di trasporto con carro bombolaio possa "elevare il rischio di frodi" ci pare non rappresenti lo stato dell'arte del settore e nemmeno quello degli Organi di controllo; la materia è piuttosto complessa e non riassumibile in questo documento a tal proposito Vi proponiamo un approfondimento a visus anche in presenza del CIG che più volte ha condiviso con noi tematiche specifiche in ordine all'oggetto.

Riteniamo comunque che la tipologia delle modalità e delle verifiche di controllo già attualmente in vigore e attuate dalle competenti Autorità, siano più che in grado di tutelare oggettivamente il sistema senza necessità di ulteriori interventi da parte dell'AEEGSI.

35.4

In relazione al carico "dedicato" si può anche accettare che *"lo stesso carro bombolaio per singolo viaggio possa prelevare"* solo da un singolo impianto di produzione del biometano, se questo può dare maggiori garanzie sulla quantità e sulla qualità del gas introdotto nel carro bombolaio stesso ed evitare il doppio impianto di misura e qualità del gas;

di fatto il riempimento presso il produttore di biometano, come avviene anche attualmente presso i centri di ricompressione, è completo e il mezzo esce dal punto di carico alla sua pressione massima di esercizio pari a 216 bar; è evidente che a questa pressione non è possibile fermarsi al ciglio della strada e immettere altro gas all'interno; è inoltre interesse del trasportatore effettuare il carico completo e non frazionato del carro bombolaio che inciderebbe in modo significativamente negativo sull'economicità del servizio visti i limitati volumi complessivi trasportati per singolo carico;

35.5

La richiesta di installare 2 sistemi di misura della qualità e quantità del gas, al carico ed allo scarico, è eccessivamente penalizzante, soprattutto considerando che *"i costi di tali sistemi [di misura della qualità e quantità] sono piuttosto elevati"* e del tutto inutili se valutiamo che ogni carro bombolaio verrà caricato alla pressione di legge (216 bar) con un volume geometrico fisso e tutti i valori di calcolo definiti e monitorabili in continuo; nessun quantitativo può essere aggiunto o sottratto senza che ciò produca una evidenza documentale verificabile anche fiscalmente dalle Autorità preposte; altrettanto dicasi della qualità del prodotto che con un apposito verbale potrà accompagnare ogni singolo carico dal produttore all'utilizzatore; a tal proposito riproponiamo un approfondimento a visus sul tema per rappresentare l'attuale assetto dei controlli previsti per la movimentazione del gas naturale su gomma che ci sembrano essere a completa salvaguardia del sistema. L'impianto di misura della quantità e qualità deve certamente essere installato presso il sito di produzione di biometano, come misura dell'output (quindi sostanzialmente al carico dei carri). La *"disponibilità della documentazione prevista dalla normativa fiscale"* per i carri bombolai possono, viste nel loro insieme, dare certezza della quantità e qualità del biometano trasportato e scaricato dai carri ed evitare attività fraudolente di varia natura (ovviamente in questo modo la quantità incentivata non potrà mai essere superiore a quella trasportata e questa a quella prodotta).

35.6

Se per "perimetri di responsabilità" si intendono i soggetti a cui vengono attribuite certe responsabilità e certi oneri essendo che i soggetti della filiera coinvolti, nel caso di trasporto del

biometano a mezzo carro bombolaio, sono diversi riteniamo importante che vengano ridefinite modalità e termini specifici per questo comparto.

- **Spunto per la consultazione S31: osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile e spunto per la consultazione S32: osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale (cap. 36)**

36.5

In relazione al primo punto del 36.5 del DdC condividiamo quanto proposto;

In relazione al secondo punto del 36.5 del DdC riteniamo utile distinguere, nelle modalità di approccio alle verifiche di qualunque natura essa sia, il biometano trasportato a mezzo carro bombolaio destinato a :

- A) reimmissione in rete (casistica con poco senso economico/commerciale) ;
- B) biometano destinato alla vendita diretta dal carro bombolaio alla stazione di servizio per autotrazione;
- C) utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto livello;

Condividiamo l'impostazione data dall'AEEGSI per l'attività indicata al precedente punto A); riteniamo non necessario quanto indicato dall'AEEGSI per l'attività di cui al punto B) per le motivazioni già più volte esposte in precedenza;

riteniamo non necessario quanto indicato dall'AEEGSI per l'attività di cui al punto C) per le motivazioni già più volte esposte in precedenza con l'aggiunta che per la determinazione dei volumi è riconosciuto dal Ministero delle Finanze un collegamento diretto tra volumi di gas e volumi di Kw/h prodotti;

In relazione al terzo punto del 36.5 del DdC condividiamo quanto proposto;

36.8


Per la movimentazione a mezzo carro bombolaio, ma anche per la determinazione dei volumi ceduti a una stazione di Servizio per autotrazione se avvenuta contrattualmente in modo esclusivo, si propone di aggiungere tra la documentazione da richiedere anche copia autentica del registro dei corrispettivi di vendita del biometano per autotrazione e delle bolle fiscali XAB di consegna e di reso inerenti ad ogni singolo carico effettuato dal carro bombolaio presso il produttore .

- **Spunto per la consultazione S35: osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti all'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013 (cap. 39)**

39.2

In relazione al punto 39.2 si ritiene che la data di entrata in esercizio sia determinata sulla base della decorrenza dei contratti bilaterali, considerato che ci sono le altre norme del decreto 5/12/2013 che determinano le modalità circa l'entrata in funzione degli impianti.

Cordiali saluti
FEDERMETANO



Stefano Franciosi
Vice Presidente